



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

**Commissioni riunite
VIII Ambiente e X Attività Produttive
Camera dei deputati**

ATTO DEL GOVERNO N. 291

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente**

OSSERVAZIONI CNA

23 settembre 2021

SOMMARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI 1

OSSERVAZIONI AL TESTO 2

CONSIDERAZIONI GENERALI

Complessivamente la bozza di decreto è in linea con la Direttiva comunitaria oggetto di recepimento e, pertanto, si condivide l'impostazione. Occorre evidenziare che, nonostante le tempistiche fossero di derivazione comunitaria e, dunque, note, il decreto arriva sostanzialmente oltre la scadenza prevista per il recepimento della Direttiva nonché oltre le tempistiche di avvio delle prime restrizioni (luglio 2021); tutto ciò, occorre ricordarlo, in un periodo complesso per le imprese.

E' evidente che tale situazione ha creato molta confusione tra le imprese circa la corretta definizione delle tempistiche da rispettare e, pertanto, nella fase di consultazione con il Ministero per la transizione ecologica, CNA aveva evidenziato forti preoccupazioni circa l'impatto e le complessità necessarie per adeguarsi, nei tempi, con le misure introdotte dal d.lgs. in oggetto.

In questo senso apprezziamo la disposizione che consentirà lo smaltimento delle scorte dei prodotti in plastica monouso acquistati precedentemente alla decorrenza dell'obbligo.

Occorre, inoltre, sottolineare come l'impatto delle nuove disposizioni ricadranno (in particolare in termini di costi) non solo sui produttori di tali beni ma, in particolare, anche sugli utilizzatori, soprattutto per le imprese di alcuni settori particolarmente impattati.

Nello specifico, per il settore alimentare non sempre sono disponibili o facilmente accessibili, tuttora, prodotti alternativi a quelli oggetto delle nuove restrizioni o, in alcuni casi, l'utilizzo di materiali alternativi comporta un aumento significativo dei costi. Per tali settori sono dunque necessarie politiche di accompagnamento sia di carattere informativo che di eventuale agevolazione laddove l'impatto economico sia maggiormente significativo.

È comunque utile evidenziare quanto le imprese sono consapevoli di questa transizione verso l'utilizzo di materiali e tecnologie più sostenibili e ne condividono gli obiettivi; è però necessario assicurare che i costi di questa transizione non vengano a gravare esclusivamente sugli "anelli" più deboli della filiera impattata da tale transizione e che sia comunque assicurato a tutte le imprese l'accesso alle soluzioni alternative necessarie per adeguarsi.

Non vi è dubbio che le PMI che operano nel comparto della plastica si trovano, più di altri comparti produttivi, ad affrontare nei prossimi anni una sfida importantissima, che è quella di coniugare innovazione, mercato e occupazione con l'obiettivo di rendere il settore più sostenibile.

L'obiettivo del sistema Paese, per rispondere alla sfida della transizione verde dettata a livello europeo e contenuta in misura significativa nel PNRR, è delineare le premesse per un grande cambiamento nell'economia italiana, nei sistemi di produzione e di consumo all'insegna della sostenibilità. Una transizione complessa che richiede investimenti e

misure capaci di accompagnare le imprese, per evitare che si trasformi da grande opportunità per l'ambiente in shock per interi settori produttivi.

Partendo dal recepimento della Direttiva SUP, sarebbe necessario, attraverso il confronto con le attività produttive, delineare un **Piano Nazionale per la plastica** che agisca su più fronti, dalle misure di sostegno alla riconversione della filiera produttiva, al sostegno alla ricerca per migliorare le performance ambientali della plastica, fino all'avvio di una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione.

OSSERVAZIONI AL TESTO

Artt. 1 e 2

I primi due articoli, in parte rivisti in senso migliorativo rispetto al testo posto in consultazione, ricalcano sostanzialmente le previsioni contenute nella Direttiva europea e, pertanto, se ne condivide l'impostazione.

Articolo 3 - definizioni

Comma 1, lettera b)

A nostro avviso bisognerebbe chiarire la dicitura "modificati chimicamente". In alternativa si potrebbe eliminare questo riferimento non presente nella definizione europea.

Articolo 4 - Riduzione del consumo

Comma 1: si condivide il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella stipula degli accordi di programma previsti all'articolo 4. Si evidenzia la necessità che tale coinvolgimento non riguardi solo le categorie delle imprese di produzione, poiché un ruolo altrettanto importante nella fase di adeguamento alle nuove regole dovrà essere giocato lungo tutta la filiera, quindi il coinvolgimento dovrebbe essere esteso anche alla distribuzione e alle imprese dei settori utilizzatori di tali prodotti.

Comma 2, lettera b): andrebbe meglio precisato il riferimento alla definizione di standard qualitativi e, in particolare, se questi debbano rispondere a norme tecniche volontarie e/o armonizzate.

Comma 4: con riferimento alla disposizione che prevede, secondo un percorso già avviato (seppure con alcune criticità e complessità) dall'Italia, il rinvio alla definizione dei Criteri Ambientali Minimi per alcuni settori specifici (ristorazione e produzioni cinematografiche), si evidenzia la necessità che, nella definizione di tali criteri, debbano essere considerati i materiali e le tecnologie effettivamente disponibili sul mercato e accessibili per le imprese.

Comma 7: apprezziamo la misura che prevede un credito d'imposta per le imprese che acquistano prodotti di cui all'allegato A e B.

Articolo 5 - Restrizioni all'immissione sul mercato.

Seppure il riferimento alla plastica biodegradabile sembra meglio esplicitato e circoscritto rispetto a quanto contenuto nel testo precedentemente posto in consultazione dal Ministero, occorre evidenziare alcune considerazioni in merito.

Tale opportunità può certamente rappresentare una soluzione utile alle imprese laddove non vi siano alternative riutilizzabili oppure siano di difficile reperibilità o eccessivamente costose.

E' indubbio però che tale previsione non sia propriamente allineata con la ratio della Direttiva oggetto di recepimento che, come più volte evidenziato dalla stessa Commissione Europea, vuole evitare che le limitazioni imposte su alcuni prodotti in plastica spingano il mercato verso le plastiche biodegradabili e compostabili ma, piuttosto, favoriscano materiali/tecnologie più sostenibili o consumi più orientati a beni riutilizzabili.

Sarà necessario dunque monitorare l'impatto di questa deroga "tutta italiana" per garantire che possa operare completamente come alternativa limitata ai casi dove effettivamente non ci sono soluzioni alternative praticabili. La medesima considerazione è valida anche con riferimento alla applicazione del credito di imposta di cui al precedente articolo 4 comma 7.

Articolo 6 - Requisiti dei prodotti

Per quanto riguarda le previsioni di cui al comma 3 sarebbe opportuno chiarire i riferimenti relativi al calcolo della percentuale di plastica riciclata; il comma prevede il calcolo di una media su produttori nazionali; a nostro avviso, sarebbe più semplice e utile intervenire sulle percentuali del singolo prodotto, in funzione delle possibilità tecniche e tecnologiche.

Articolo 7 – Requisiti di marcatura

Occorrerebbe coordinare tali disposizioni con la nuova disciplina sull’etichettatura degli imballaggi. Le recenti novità introdotte sull’etichettatura degli imballaggi con il d.lgs 116/2020 hanno già creato alcune difficoltà alle imprese che si stanno attrezzando ai nuovi adempimenti, seppure recentemente il quadro sia stato in parte migliorato grazie ai chiarimenti forniti dal MiTE e in funzione delle proroghe che hanno consentito un lasso di tempo per l’adeguamento.

Per evitare ulteriore confusione e duplicare gli adempimenti occorre meglio coordinare le disposizioni sui requisiti di marcatura con gli obblighi di etichettatura per evitare duplicazioni, complessità e oneri.

Articolo 8 – Responsabilità estesa del produttore

A nostro avviso le disposizioni dell’articolo 8 andrebbero meglio coordinate con il quadro attuale già ben delineato in materia di Responsabilità estesa del produttore con riferimento in particolare alla filiera degli imballaggi.

In particolare occorre evitare una duplicazione dei costi, anche alla luce delle novità già introdotte con il d.lgs 116/2020 all’art. 220 del d.lgs 152/2006.

